



Oggetto

Retribuzione
collaboratori
ed esperti
linguistici
Università
Gestione
previdenziale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

Dott. CATERINA MAROTTA

Dott. GUGLIELMO CINQUE

Dott. DARIO CONTE

Dott. ILEANA FEDELE
- Presidente -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -
- R.G.N. 22187/2024

Cron.

Rep.

Ud. 20/05/2026

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22187-2024 proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del
 Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis*
 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- *ricorrente* -

2026

contro

2534

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tutti
rappresentati e difesi dagli avvocati [REDACTED],
[REDACTED];

- *controricorrenti* -

nonché contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
 persona del legale rappresentante *pro tempore*,
 rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED],



**- resistente con mandato -
nonché contro**

[REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

- intimati -

e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
([REDACTED] tutti rappresentati e difesi dagli avvocati
[REDACTED]

- ricorrenti successivi -

contro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del
 Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

**- controricorrente – ricorrente incidentale al ricorso
successivo -**

nonché contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
 persona del legale rappresentante *pro tempore*,



rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] Numero sezionale 2534/2026
[REDACTED] Numero di raccolta generale 23332/2026
[REDACTED] a pubblicazione 16/07/2026
[REDACTED]

- resistente con mandato al ricorso successivo -

avverso la sentenza n. 767/2023 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/04/2024 R.G.N. 207/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale dell'Università, accoglimento del ricorso incidentale dei lavoratori; uditi gli avvocati [REDACTED]; udito l'avvocato [REDACTED].

Fatti di causa

1. I fatti di causa si riportano come già evidenziati nella ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 20209/2025.
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] assieme ad altri colleghi, hanno concluso con l'Università degli Studi di Firenze un contratto di lavoro subordinato di diritto privato quali lettori di madrelingua straniera ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980. In forza dell'art. 4 d.l. n. 120 del 1995, conv. dalla legge n. 236 del 1995 sono stati inquadrati come collaboratori ed esperti linguistici (CEL) di madrelingua straniera con decorrenza dal 1° aprile 1995. Inoltre, la maggior parte di loro è stata destinataria di sentenza che ha riconosciuto l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della detta Università, con trattamento economico parificato a quello del ricercatore confermato a tempo definito a decorrere dalla prima assunzione come



lettori dei ricorrenti. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] numero sezionale 2534/2026

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hanno adito il Tribunale di Firenze, chiedendo che, dichiarata la nullità dei contratti collettivi integrativi del 12 aprile 1995, 20 settembre 2001 e del 12 ottobre 2007, fosse applicato ai CEL l'intero regime retributivo previsto per i ricercatori confermati a tempo definito di pari anzianità, con ricostruzione della carriera dalla data di prima assunzione quali lettori e per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nello specifico, hanno lamentato il mancato adeguamento retributivo *ex lege* n. 63 del 2004 sulla base dell'orario lavorativo da loro svolto (540 ore) di 40 ore superiore a quello pieno (500 ore) previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, l'omesso riconoscimento della progressione retributiva per scatti di anzianità e stipendiali dei lettori, con richiesta di corresponsione delle differenze dovute e la non avvenuta regolarizzazione contributivo-previdenziale.

3. Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 204/2019, ha rigettato i ricorsi.
4. Gli attuali intimati/ricorrenti hanno proposto appello, unitamente agli altri colleghi destinatari della pronuncia di rigetto delle rispettive domande, e la Corte d'appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 767/2023, ha accolto in parte le pretese, ad eccezione di un solo lavoratore ([REDACTED]) riguardanti il riconoscimento delle differenze retributive sia per l'orario che per la progressione economica connessa alla anzianità di servizio, nei limiti della prescrizione.
5. L'Università degli Studi di Firenze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.



11. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, in data 27.4.2026, concludendo per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale dell'Università degli Studi di Firenze, nonché per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso dei lavoratori.
12. Questi ultimi, in prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con compensazione tra le parti delle relative spese giudiziali, essendo intervenuti tra i suddetti e l'Università accordi transattivi.
2. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa dei dipendenti, del ricorso per cassazione nonché del controricorso con ricorso incidentale proposti dalla Università degli Studi di Firenze, per difetto di rappresentanza e di valida autorizzazione dei legali originariamente nominati (poi sostituiti dalla Avvocatura Generale dello Stato con atto di costituzione del 12.3.2025).
3. Questa Corte intende dare continuità al recente e condivisibile orientamento (Cass. n. 15524/2025) secondo cui *"In tema di cd. patrocinio autorizzato, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, nei casi in cui l'Università sia dotata di un apposito ufficio legale, il conferimento della procura alle liti ad avvocato appartenente all'Avvocatura interna non è subordinato all'adozione di una specifica e motivata delibera dell'ente da sottoporre al controllo dell'organo di vigilanza, essendo sufficiente l'atto organizzativo e regolamentare adottato, in via generale, al momento dell'istituzione dell'ufficio legale, poiché con detto atto i*



vertici dell'Università effettuano, a monte, quella scelta che, nel caso di conferimento del mandato all'avvocato del libero foro, va esplicitata con l'adozione della singola delibera da sottoporre al successivo vaglio e controllo".

4. Nella fattispecie, l'avv. [REDACTED] alla quale erano stati conferiti entrambi gli incarichi, era un legale interno dell'Università, in virtù del provvedimento del Direttore Generale dell'Ateneo n. 304967 del 17.11.2021, per cui era iscritta nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Pubblica Amministrazione della Provincia di Firenze ed iscritta all'Albo dei Cassazionisti; la stessa ha, poi, rinunciato alle procure e agli incarichi, con atto del 10 febbraio 2005, per il passaggio in mobilità volontaria presso altra pubblica amministrazione.
5. Non vi era alcun obbligo, pertanto, dell'Università degli Studi di Firenze di conferire il patrocinio delle due cause all'Avvocatura dello Stato in considerazione dello Statuto dell'Università (art. 19 co. 4 lett. h) e dell'ordinanza del Direttore Amministrativo dell'Ateneo n. 109 del 16.9.1997, con cui era stata appunto prevista la competenza dell'Ufficio Affari Giuridici dell'Ateneo a patrocinare in giudizio la Università innanzi alla magistratura ordinaria ed amministrativa: atti che legittimavano la possibilità, come era appunto avvenuto, originariamente, nel presente giudizio, di conferire l'incarico ad un avvocato interno.
6. Infine, per concludere l'esame delle questioni preliminari, il ricorso incidentale dell'Università degli Studi di Firenze, depositato in data 19.11.2024, nell'ambito del giudizio incardinato a seguito del ricorso per cassazione (depositato il 28.10.2024), proposto da [REDACTED] [REDACTED] e dai suoi litisconsorti, deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato una volta che si era



già consumato il diritto di impugnazione, avverso la medesima sentenza, con la presentazione dell'autonomo ricorso per cassazione depositato il 24.10.2024.

7. Va richiamato, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte (Cass. n. 9993/2016) in virtù del quale *"La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria"*.
8. Prima di scrutinare nello specifico i motivi dei ricorsi per cassazione dell'Università degli Studi di Firenze e dei lettori, è opportuno riportare sinteticamente il *decisum* della gravata sentenza.
9. La Corte territoriale ha premesso che l'applicazione della nuova normativa (art. 26 co. 3 legge n. 240/2010, norma di interpretazione autentica del d.l. n. 2/2004) non era impedita da sentenze passate in giudicato che avevano accertato la natura a tempo indeterminato degli originari contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. 382/1980 e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per escludere la natura discriminatoria dell'art. 26 della legge n. 240/2010. Ha precisato che i precedenti giudicati avevano riconosciuto il diritto al trattamento del ricercatore confermato a tempo definitivo ma l'ultrattività delle pronunce era cessata per effetto della normativa sopravvenuta sicché doveva essere applicato il d.l. n.



2/2004, come interpretato dalla legge del 2010, applicando, però, il criterio indicato in sentenza sino alla data della pronuncia. Ha ritenuto maturata la prescrizione parziale solo per i crediti specificamente indicati in sentenza e sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, quantificando le differenze retributive nei termini indicati in dispositivo e superando le osservazioni critiche delle parti. Ha ritenuto che i ricorrenti dovessero essere iscritti all'INPDAP non all'INPS in ragione della natura pubblica del datore di lavoro e, comunque, che assolutamente generiche erano le deduzioni degli appellanti in merito all'interesse alla proposizione di detta domanda. Ha escluso che il trattamento integrativo di ateneo potesse entrare a far parte della base di calcolo del TFR in applicazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro 29.7.1999 che include, a prescindere dal carattere fisso e continuativo, solo gli emolumenti per i quali l'inclusione medesima sia espressamente prevista dalla contrattazione di comparto. Ha aggiunto che non era stato possibile rideterminare gli accantonamenti perché al CTU non erano stati forniti i dati necessari e ha, infine, respinto per la sua genericità la domanda di costituzione della rendita vitalizia.

10. Ciò premesso, con il primo motivo la Università ricorrente rappresenta la violazione degli artt. 125, 345 e 437 c.p.c. in quanto il giudice di appello aveva accolto una domanda nuova e disposto l'integrazione postuma di fatti e prove non allegati nel ricorso introduttivo. Lamenta, inoltre, l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che le parti intime avevano chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio il riconoscimento di differenze retributive solo in relazione al mancato adeguamento sulla base dell'orario lavorativo svolto dagli stessi e della progressione



retributiva per scatti di anzianità e classi stipendiali dei ricercatori. Deduce che entrambe queste domande erano state rigettate in primo e in secondo grado; al contrario, rappresenta che gli intimati avrebbero domandato, per la prima volta con il settimo motivo di appello, l'assegno *ad personam* loro spettante sulla base dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif., dalla legge n. 63 del 2004 e dell'art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010.

11. Il motivo è inammissibile, sia perché difetta di specificità e di autosufficienza nel riportare i passi rilevanti degli atti processuali, onde consentire il controllo di legittimità che scongiuri un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell'atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo (in termini: Cass. n. 22303 del 2008; conforme: Cass. n. 2966 del 2011), sia perché denuncia un *error in procedendo* ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
12. Valgono al riguardo i medesimi principi affermati da questa Corte in ordine alle modalità di deduzione del vizio di omessa pronuncia e, in genere, di violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione al quale è stato detto che il vizio medesimo integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "*error in procedendo*" - ovvero sia della violazione dell'art.



112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "*ex actis*" dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo (Cass. n. 29952/2022; Cass. n. 21444/2024).

13. In ogni caso, va osservato che la domanda accolta dalla Corte territoriale era ricompresa in quella espressamente formulata dagli originari ricorrenti finalizzata al definitivo aggancio alla retribuzione dei ricercatori come si evince dal punto 5) delle conclusioni del ricorso introduttivo di prime cure.
14. Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e l'errata applicazione dei principi in materia di giudicato con riferimento alla posizione delle parti intime [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]. La sentenza impugnata era erronea, secondo l'assunto della ricorrente, in quanto avrebbe riconosciuto ai lavoratori somme di denaro non spettanti. Infatti, questi ultimi erano stati destinatari della sentenza n. 46 del 2000 della Corte d'appello di Firenze e della successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 5269/2009: con la prima era stato loro riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il ricercatore universitario a tempo definito, con decorrenza dall'inizio delle prestazioni lavorative di ciascuno di essi e tenuto conto delle progressioni economiche connesse



all'anzianità di servizio; la seconda, invece, che si era occupata di verificare la corretta esecuzione della prima decisione, aveva affermato, di contro, che *"Risulta agli atti che, all'indomani della pronuncia da ultimo richiamata e in corretta esecuzione dei suoi 'dicta', l'Università di Firenze nel corso dell'anno 2000 ebbe a ricostruire la carriera di ciascuno degli odierni appellanti, riconoscendo in loro favore un trattamento economico in tutto coincidente con quello corrisposto ad un ricercatore confermato a tempo definito di pari anzianità"*. Tuttavia, per il tratto temporale successivo, gli appellanti avevano avanzato la pretesa a che il trattamento economico in tal modo determinato venisse anche periodicamente incrementato attraverso i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale c.d. 'non contrattualizzato' di cui all'art. 24 della l. 23 dicembre 1998, n. 448 (i.e.: attraverso l'applicazione in proprio favore del contenuto dei dd.P.C.M. che determinano il *quantum* di incremento retributivo da accordare al personale di cui all'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)".

15. Il motivo è inammissibile perché l'Università non allega e non dimostra di avere eccepito il giudicato in questione nel corso del giudizio di merito. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 21493/2010; Cass. S.U. n. 19123/2023), *"In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione"*.

16. Con il terzo motivo parte ricorrente contesta, con riferimento alle parti intime [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



██████████ e ██████████ la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 125 c.p.c. e 2697 cod. civ. in quanto: a) la Corte territoriale aveva ammesso una ctu esplorativa, effettuata sulla base di documenti mai acquisiti al processo e non allegati dalle parti; b) la Corte territoriale aveva consentito una integrazione postuma di fatti e prove non allegate sin dal primo grado del giudizio, sulla base delle quali erano state riconosciute somme a titolo di differenze retributive del primo periodo; c) la Corte territoriale aveva valutato attendibili i conteggi della ctu che si basavano su documenti non acquisiti al processo e non allegati alla relazione del perito.

17. Il motivo non è fondato.
18. In ordine alla dedotta violazione circa il contenuto della domanda, si richiama quanto già precisato con riguardo al primo motivo circa le conclusioni del ricorso originario (punto 5).
19. Con riferimento, invece, alle doglianze riguardanti la consulenza tecnica di ufficio deve precisarsi quanto segue:
 - a) il provvedimento con il quale viene ammessa una consulenza tecnica di ufficio non può, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice di merito nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, essere sindacato in sede di legittimità, salvo che esso non sia motivato in modo palesemente incongruo o contraddittorio: ipotesi queste non ravvisabili nel caso in esame; b) in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare al consulente d'ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che la parte allegghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudice ritenga che il suo



accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 4301/2026); c) in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. n. 26144/2023) e, comunque, la Corte territoriale ha osservato che entrambe le parti avevano concordato sulla necessità di mettere a disposizione del consulente nominato la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico; d) le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotte per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, restano sanate se non fatte valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito (Cass. n. 3184/2024): nella specie, non risultano dalla gravata pronuncia, essere state sollevate eccezioni di nullità relative al deposito della documentazione.

20. Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta, con riferimento agli intimati [REDACTED] e [REDACTED] la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. in quanto il giudice, pur avendo correttamente individuato le date di decorrenza della prescrizione, aveva riconosciuto loro delle somme non dovute. Afferma l'Università che la Corte territoriale nell'accertare che la prescrizione della parte [REDACTED] sarebbe stata interrotta il



23 maggio 2008 e il 3 luglio 2013, non aveva considerato che, fra queste due date, il tempo trascorso era superiore a cinque anni.

21. La censura va valutata con riferimento al solo [REDACTED] atteso che, per gli altri interessati, è intervenuta una transazione con la ricorrente Università.
22. Il motivo è inammissibile perché con esso si contesta un errore non denunciabile nel giudizio di cassazione.
23. Invero, vanno corretti con la procedura di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ., e non sono denunciabili davanti alla Corte di cassazione, il cui compito istituzionale si esaurisce nel controllo di mera legittimità delle decisioni di merito: l'errore materiale, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica; l'errore di calcolo aritmetico, determinato da erronea applicazione delle regole matematiche ma sulla base di presupposti numerici non contestati ed esatti; gli errori di conteggio, atteso il loro carattere materiale (Cass. n. 11333/2009).
24. Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla legge n. 63 del 2004 e dell'art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 in quanto, in applicazione della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, il trattamento economico degli intimati era stato adeguato a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010. In subordine, evidenzia che il giudice di appello aveva errato ad escludere la rilevanza, ai fini del riassorbimento, degli scatti stipendiali biennali riferiti all'esperienza acquisita di cui all'art. 5 del contratto integrativo di Ateneo.



25. Il motivo è fondato nella parte in cui addebita all'impugnata decisione di non avere incluso, nel riassorbimento, anche le maggiorazioni derivanti dagli aumenti stipendiali ottenuti sulla base del contratto integrativo a titolo di scatti di anzianità, in quanto tutti gli incrementi contrattuali, quale che sia il titolo, vanno portati in detrazione dell'assegno *ad personam*.
26. La gravata sentenza non è, infatti, in linea con quanto statuito da questa Corte (Cass. n. 20298/2025) secondo cui i lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici a seguito di stipula di contratti ai sensi del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1995, hanno diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento, ove di miglior favore, mediante la percezione, a titolo di assegno *ad personam*, della differenza tra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 63 del 2004 (come interpretato dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010) ed il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, fino al riassorbimento a seguito degli incrementi economici via via previsti dai contratti collettivi.
27. Con il sesto motivo la P.A. ricorrente contesta l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 1241 cod. civ. e ss. in quanto la Corte territoriale aveva errato a non considerare, con riferimento alla posizione dell'intimato [REDACTED] che le somme ricalcolate dal CTU per il primo periodo erano rappresentate da un saldo negativo che avrebbe dovuto essere sottratto da quelle riconosciute per il secondo periodo, in applicazione dei principi in tema di compensazione impropria.



28. Il motivo è inammissibile perché pone una questione giuridica nuova, comportante accertamenti di fatto, di cui la sentenza gravata non parla e in relazione alla quale la ricorrente non specifica il "dove", il "come" ed il "quando" la stessa sia stata prospettata ai giudici di merito negli esatti termini oggi formulati. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, infatti, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (per tutte, cfr. Cass. n. 907/2018).
29. Con il settimo motivo la Università ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti in relazione al mancato riconoscimento di somme riscosse dal dipendente [REDACTED] nel corso del giudizio.
30. Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse, essendo stata transatta, come sopra evidenziato, la controversia tra la Università e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].
31. Con l'ottavo motivo l'Università contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 in quanto la Corte territoriale avrebbe errato a riconoscere agli intimati il cumulo di rivalutazione e interessi.
32. Il motivo è fondato.
33. Questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, ha evidenziato che *"la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei*



36. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la “Violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), ed in particolare dell’art. 1 d.l. 2/2004 conv. in legge 63/2004, che avrebbe dovuto essere applicato per l’integrale ricostruzione della carriera *ab origine*, escludendo l’applicazione della norma autodefinitasi “interpretativa” di cui all’art. 26 comma 3 legge 240/2010. Violazione dell’art. 45 TFUE, dell’art. 7 Regolamento UE 492/2011, delle sentenze vincolanti della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di

trattamento retributivo, progressione di carriera per anzianità, contributi previdenziali degli ex lettori divenuti CEL". Essi espongono che la Corte d'Appello di Firenze aveva rigettato la domanda principale diretta a vedere accertato il diritto all'applicazione del parametro del ricercatore confermato a tempo definito per tutta la durata dei rapporti di lavoro di tutti i lettori di madre lingua straniera fin dalla prima assunzione ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980, convertiti a tempo indeterminato data l'unicità e continuità degli stessi, come accertato per la maggior parte dei ricorrenti anche con sentenze pacificamente passate in giudicato e proseguiti senza soluzione di continuità, né mutamento alcuno di mansioni e prestazioni didattiche di insegnamento linguistico sotto la nuova denominazione di CEL, peraltro sopravvenuta prima dei predetti giudicati. Essendo pacifiche queste circostanze di fatto, avrebbe dovuto essere data piena applicazione al disposto dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. dalla legge n. 63 del 2004, che aveva riconosciuto a tutti i lettori di madre lingua straniera, divenuti CEL, il diritto all'applicazione del parametro retributivo spettante ai ricercatori confermati a tempo definito, in proporzione all'orario lavorativo svolto, che faceva pari al 100% del parametro predetto lo svolgimento di 500 ore annue di attività didattica. Fermo restando che pacificamente i ricorrenti avrebbero svolto 540 ore annue di attività didattica, per cui avrebbero avuto diritto ad un proporzionamento in aumento, pari all'8% del parametro suddetto, censurano la sentenza che aveva, invece, escluso l'applicazione del predetto parametro di adeguamento retributivo stabilito *ex lege*, con conseguente riconoscimento anche della progressione integrale di carriera per classi stipendiali e scatti di



anzianità fin dall'origine e fino alla cessazione del servizio, ovvero fino ad oggi per chi ancora era in servizio, con corrispondente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla gestione INPS, anche successivamente al 1.1.2008, con diritto alla rivalutazione dell'intera retribuzione globale comprensiva del cosiddetto trattamento integrativo di Ateneo anche ai fini del calcolo del TFR. Viceversa, sostengono che erroneamente la Corte d'Appello di Firenze aveva applicato a tutti i ricorrenti il detto parametro soltanto fino alla data di sottoscrizione dei contratti CEL, sulla base dell'art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010 (cosiddetta Legge Gelmini) ovvero fino alla data cui si riferivano precedenti sentenze passate in giudicato che riconoscevano il predetto parametro, per affermare, poi, l'applicabilità della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva, mantenendo quale assegno *ad personam*, peraltro riassorbibile, una somma pari alla differenza fra l'ultima retribuzione acquisita secondo i sopradetti criteri e, se inferiore, quella spettante in forza della contrattazione collettiva di comparto e decentrata. A tal fine, la disposta CTU contabile, si era svolta su un quesito da loro contestato, atteso che non aveva tenuto conto del contrasto della norma di interpretazione autentica (art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010) dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. dalla legge n. 63 del 2004, con i principi stabiliti dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (26.6.2001 C-212/99; 18.7.2006 C-119/04; 15.5.2008 C-267/07). Di conseguenza, doveva essere integralmente applicato il parametro previsto dalla normativa del 2004 e ricostruita su questa base l'intera carriera di ciascuno con relativa progressione di classi stipendiali e scatti di anzianità. Inoltre, deducono l'efficacia vincolante del passaggio in



giudicato delle sentenze sopra richiamate e chiedono la piena condivisione dei conteggi elaborati dal loro consulente del lavoro. Infine, lamentano che la Corte d'appello di Firenze aveva riconosciuto soltanto le differenze retributive di cui al dispositivo della sentenza impugnata, senza che, peraltro, fosse chiaro il percorso giuridico-argomentativo con cui era giunta alla quantificazione delle somme riconosciute a ciascuno, non coincidendo con tutte quelle evidenziate nella CTU. In ogni caso, la normativa di cui al d.l. n. 2 del 2004, conv. dalla legge n. 63 del 2004) non era stata come tale integralmente applicata, in quanto la Corte territoriale aveva riaffermato l'applicazione della norma interpretativa di cui all'art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010, senza neppure far salvi i trattamenti di maggior favore, conseguiti in forza delle sentenze passate in giudicato per i lettori interessati. Peraltro, sempre secondo i ricorrenti, la norma della c.d. legge Gelmini sarebbe incorsa in una palese violazione dell'art. 45 TFUE, dell'art. 7 regolamento UE 492/2011 e delle sentenze della Corte di Giustizia UE del 2001 e, soprattutto, del 18.7.2006 C119/04, che avevano affermato il diritto ad un'integrale ricostruzione di carriera fin dalla data di prima assunzione ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980, secondo un unitario parametro di trattamento non discriminatorio e, quindi, necessariamente analogo a quello dei lavoratori nazionali che svolgevano analoghe attività didattiche, quali essi erano. Infatti, l'art. 32 d.P.R. n. 382 del 1980, stabiliva che i "Compiti dei ricercatori universitari" (al di là del contributo allo sviluppo della ricerca scientifica che non è di competenza dei lettori e CEL), "assolvono compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali" fra cui "sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con



gli studenti nelle ricerche attinenti le tesi di laurea...” e in quanto ricercatori confermati “possono altresì svolgere...cicli di lezioni interni ai corsi attivati e attività di seminario” ... oltre che “partecipare alle commissioni di esami di profitto come cultori della materia”, compiti che coincidevano o, comunque, si sovrapponevano con quelli assegnati dalla stessa contrattazione integrativa di Ateneo ai lettori/CEL, che non erano contestati in causa e, comunque, erano stati accertati con sentenza passata in giudicato dal Tribunale del Lavoro e dalla Corte d’Appello di Firenze. Al riguardo, i ricorrenti sottolineano che la Corte di Giustizia UE aveva espressamente riconosciuto il diritto dei lettori assunti ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980 ad una ricostruzione unitaria della carriera *ab origine* e per tutto il corso del rapporto di lavoro, in base al medesimo parametro non discriminatorio del ricercatore confermato a tempo definito di cui all’art. 1 d.l. n. 2 del 2004, conv. dalla legge n. 63 del 2004, avente efficacia dichiaratamente retroattiva, ma che deve esplicare effetti non solo per il passato (ovvero dalla data di prima assunzione), ma anche per il futuro, ovvero per tutto l’unitario rapporto di lavoro al servizio dell’Università, anche successivo all’entrata in vigore della legge n. 236 del 1995, istitutiva della categoria dei CEL che, altrimenti, avrebbero subito il trattamento discriminatorio censurato con pronunce vincolanti dalla Corte di Giustizia. Ne conseguiva che l’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010, laddove limitava la progressione di carriera degli ex lettori alla data di stipula dei contratti CEL, dovendo successivamente applicarsi il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Università, avrebbe violato i principi comunitari e la loro *ratio*, poiché avrebbe imposto una ricostruzione “bifasica”



e non unitaria della carriera, affidandosi alla contrattazione collettiva. Sul punto assumeva rilievo anche il parere motivato del 26.1.2023 della Commissione europea la quale, non avendo l'Italia ottemperato ai precetti di diritto europeo proclamati con valore vincolante dalla Corte di Giustizia e richiamati nel detto parere motivato, aveva promosso una nuova azione di responsabilità contro l'Italia con il recente ricorso alla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 10.8.2023 causa C-519/2023, nel quale aveva contestato le dette violazioni del diritto dell'Unione per quanto riguardava il trattamento e la ricostruzione di carriera dei lettori di madre lingua straniera in Italia. Ciò imponeva alla Suprema Corte di disapplicare direttamente il citato art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010, senza attendere la pronuncia della CGUE. Inoltre, l'applicazione retroattiva dell'art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010 era in contrasto anche con il diritto costituzionale interno, oltretutto con quello della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, come ben era emerso dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024, depositata l'11.01.2024, che aveva caducato, per violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost., una disposizione analoga, di asserita "interpretazione autentica", in quanto avente in realtà efficacia innovativa e, quindi, un illegittimo effetto retroattivo. Più nello specifico, la Corte italiana aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, norma intervenuta per escludere, con effetto retroattivo, il diritto dei dipendenti pubblici ad ottenere le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità in relazione al triennio 1991-1993, previste da una precedente disciplina (decreto-legge 384/1992). Nella detta pronuncia, il Giudice delle leggi



aveva chiarito - richiamando espressamente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: tra le altre, le sentenze CEDU 24 giugno 2014, A.A.S. sas e altri contro Italia, paragrafo 76; 25 marzo 2014, B. e altri contro Italia, paragrafo 47; 14 gennaio 2014, M. e altri contro Italia, paragrafo 47 - che la possibilità per il legislatore di derogare al generale principio di non retroattività della legge (art. 11 Preleggi) si aveva solo nel caso in cui la norma in questione era di effettiva interpretazione autentica, o qualora l'utilizzo retroattivo del potere legislativo fosse ragionevole e non distorto, specialmente se incidente su giudizi ancora in corso, ed in particolare nel caso in cui sia coinvolta nel processo un'amministrazione pubblica. I ricorrenti domandano, in subordine, di chiedere alla CGUE di pronunciarsi sulla compatibilità della norma interpretativa di cui all'art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010 con il diritto dell'Unione e, in ulteriore subordine, di sollevare questione di costituzionalità per la violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost. in specie in relazione all'art. 6 CEDU.

37. Il motivo non è fondato e si richiamano le argomentazioni del precedente di questa Corte che il Collegio condivide pienamente (Cass. n. 13490/2024).
38. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente ha applicato il d.l. n. 2/2004 con le modalità indicate dalla legge di interpretazione autentica contenuta nell'art. 26, comma 3, della legge n. 230/2010 e nel rispetto dell'orientamento consolidato espresso da questa Corte secondo cui l'applicazione del parametro fissato dal citato decreto-legge non comporta il definitivo "aggancio" alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo definitivo, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione



linguistica (cfr. Cass. n. 20483/2023; Cass. n. 13886/2023; Cass. n. 16462/2022; Cass. n. 20765/2018). Il legislatore, invero, ha chiarito la questione, obiettivamente incerta, del rapporto fra la previsione contenuta nel d.l. n. 2/2004 e la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, a ciò autorizzata dal d.l. n. 120/1995, precisando che a far tempo dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica l'eventuale trattamento più favorevole veniva conservato a titolo individuale nella detta data come lettore di madrelingua straniera, ai sensi del richiamato d.l. n. 2/2004, e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata. In tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una *reformatio in peius* del livello retributivo raggiunto, dall'altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente. Si tratta, sostanzialmente, di un assegno *ad personam*, non dissimile da quello garantito nell'impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità o di modificazioni del rapporto di impiego e da quello che le parti collettive avevano previsto con l'art. 51 del CCNL 21.5.1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo. D'altro canto, non si ravvisa alcuna



violazione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia perché, come hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza n. 21972/2017, la garanzia della conservazione dei diritti maturati nella precedente fase del rapporto va limitata «a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale.» La nozione di diritto quesito accolta dalle Sezioni Unite coincide con quella indicata dalla Corte di Lussemburgo, che con la sentenza 26.7.2001, in causa C – 212/99, ha precisato che «se i lavoratori beneficiano in forza della legge n. 230 della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione» (punto 30). Del resto, garantendo la ricostruzione della carriera nei termini che risultano dal combinato disposto del d.l. n. 2/2004 e della legge n. 240/2010 non è stato in alcun modo violato il principio di non discriminazione ed anzi, al contrario, il rispetto del divieto di *reformatio in peius* è stato garantito con le stesse modalità attraverso le quali è assicurato, tanto nell'impiego pubblico quanto in quello privato, in ogni ipotesi in cui si discuta di modificazioni oggettive e soggettive del rapporto che implicino la conservazione del trattamento economico acquisito.

39. Ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta nel motivo atteso che «il giudice



nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un *acte claire* che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018; negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 9174/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). Nel caso di specie la Corte di Giustizia nelle decisioni richiamate in premessa ha sempre precisato che in virtù del principio di non discriminazione ai lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, deve essere assicurato il medesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe, ai lavoratori di cittadinanza italiana ed ha anche aggiunto che la Repubblica italiana non era stata obbligata «a identificare una categoria di lavoratori analoga agli ex lettori e ad equiparare completamente il trattamento riservato a questi ultimi a quello di cui beneficia la detta categoria» (punto 37 della sentenza 18.6.2006). Né questo orientamento può essere rimeditato valorizzando l'art. 11 della legge n. 167 del 2017 (più volte modificato) con il quale il legislatore non ha abrogato né il d.l. n. 2/2004 né la legge di interpretazione autentica, ma ha solo previsto uno stanziamento straordinario di fondi messo a disposizione delle Università per risolvere il contenzioso sorto con gli ex lettori; sull'incidenza della normativa sopravvenuta questa Corte ha già pronunciato escludendo che la contrattazione integrativa ancora in fieri possa essere apprezzata ai fini della definizione del contenzioso già pendente, in relazione al quale la pronuncia non può che tener conto delle disposizioni



normative e contrattuali vigenti che riconoscono il diritto soggettivo alla ricostruzione della carriera nei limiti sopra indicati (cfr. Cass. 20483/2023).

40. Inoltre, va anche richiamato, a conforto delle suddette considerazioni, quanto affermato dal precedente di questa Corte n. 15525/2025 secondo cui, posti a confronto i testi normativi rilevanti, si deve ribadire la natura autenticamente interpretativa del citato art. 26, della quale non hanno dubitato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 24963/2017), giacché il d.l. n. 2/2004 nel prevedere che *«In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C - 212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma "██████████" e "██████████" di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente»*, ha posto in stretta correlazione l'intervento normativo e la pronuncia CGUE inerente alla ricostruzione della carriera degli ex lettori divenuti collaboratori esperti linguistici (secondo cui la Repubblica italiana, non avendo assicurato il



riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del Trattato) e non ha abrogato il d.l. n. 120/1995 né limitato il rinvio ivi contenuto alle previsioni della contrattazione collettiva, sicché è rimasto obiettivamente incerto il rapporto fra le due disposizioni, ossia fra il criterio dettato per la ricostruzione della carriera e l'operatività del principio secondo cui le Università sono tenute al rispetto della disciplina dettata dalle parti collettive. Alla legge di interpretazione autentica, pertanto, non si può addebitare di avere imposto un significato non estraibile dalle disposizioni interpretate, perché l'efficacia innovativa o meno della disposizione va valutata, in questo caso, tenendo conto non del solo tenore letterale del d.l. n. 2/2004 (che tra l'altro contiene significativi riferimenti alle finalità perseguite dal legislatore che ne circoscrivono lo spazio di intervento) ma anche e soprattutto del rapporto con l'altra disposizione di legge, di carattere generale, inerente alla disciplina del rapporto instaurato dalle Università con i collaboratori esperti linguistici. L'interpretazione, infatti, è finalizzata non ad incidere sul testo del citato decreto-legge ma a chiarire l'interferenza con altra normativa, egualmente vigente, e sotto questo profilo l'intervento normativo enuclea una delle possibili opzioni alle quali si poteva già pervenire, a prescindere dalla sopravvenienza normativa.

41. Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la "Violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), ed in particolare dell'art. 2909 c.c." in quanto essi (eccetto [redacted] e [redacted] avevano conseguito sentenze



passate in giudicato con cui il parametro di trattamento per l'adeguamento retributivo richiesto era stato accertato in quello del ricercatore confermato a tempo definito con classi e scatti di anzianità da calcolare fin dalla prima assunzione. Era pacifico, secondo l'assunto dei ricorrenti, che anche nel periodo successivo del rapporto di durata proseguito dopo quello oggetto dei predetti giudicati, non vi era stata alcuna modifica rilevante nelle prestazioni rese ed accettate dall'Università, né l'Università aveva mai eccepito o dedotto modifica alcuna. Per cui il predetto parametro avrebbe dovuto estendersi, in conformità a costante giurisprudenza di codesta Suprema Corte, fino alla data odierna o di cessazione del rapporto o comunque di deposito del ricorso introduttivo. Tale diritto, che era fondato sul giudicato, intercorso antecedentemente all'entrata in vigore della norma di asserita interpretazione autentica di cui alla legge n. 240 del 2010, non avrebbe potuto essere reso inefficace da tale norma, in quanto, se effettivamente di mera interpretazione autentica, non avrebbe potuto costituire una nuova sopravvenienza di disciplina diversa, restando da applicare la norma su cui si era basato il giudicato, che già avrebbe dovuto contenere il significato esplicitato dall'asserita norma interpretativa. Se viceversa questa avesse avuto, come di fatto aveva avuto nella prassi, valore innovativo, sarebbe incorsa, secondo i ricorrenti, nelle censure di incostituzionalità di cui al precedente motivo. Nonostante ciò, la sentenza della Corte d'Appello di Firenze impugnata aveva affermato che non poteva "essere invocato il principio di ultrattività del giudicato [di cui all'art. 2909 c.c. -n.d.r.] in quanto, nei rapporti di durata, tale ultrattività avrebbe potuto sostenersi in un regime normativo immutato mentre nella fattispecie si era passati da un regime quali



lettori ad un regime quali CEL". I ricorrenti assumono sul punto come l'assunto passaggio "ad un regime quali CEL" risalisse all'anno 1995 ex lege n. 236 del 1995 e come tutte le dette sentenze che li avevano riguardati e pacificamente passate in giudicato erano state tutte successive all'anno 1995, avendo, peraltro, trattato, valutato ed interpretato l'incidenza della legge n. 236 del 1995. Del resto, il passaggio in giudicato di una sentenza che riconosce un diritto avrebbe chiuso definitivamente ogni questione sui fatti costitutivi del medesimo, escludendo contestualmente la rilevanza di ogni possibile fatto o intervento normativo estintivo, modificativo o impeditivo anteriore, quale avrebbe potuto essere considerata la legge n. 236 del 1995. Tutte le dette sentenze avevano stabilito per 26 di loro ricorrenti (tutti tranne [REDACTED] e [REDACTED] che invece non erano stati destinatari di alcuna sentenza) il diritto a vedersi erogare il trattamento economico del ricercatore universitario confermato a tempo definito e riconosciuta l'unicità del rapporto lavorativo (anche successivamente alla legge n. 236 del 1995, istitutiva dei CEL), decorrente dall'inizio delle prestazioni svolte come lettore, tenuto conto delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio. Essi, inoltre, criticano la Corte territoriale, che aveva richiamato la sentenza Cass. n. 20765 del 2018, per la quale nei rapporti giuridici periodici e nelle obbligazioni di durata, ove il giudice si pronunci su una fattispecie attuale, ma con conseguenze da esplicarsi in futuro, l'autorità di giudicato impedisce il riesame tendente ad una nuova decisione, "con l'unico limite di una sopravvenienza di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento", rilevando che nella fattispecie vi sarebbero



sopravvenienze "di diritto" costituite dalle leggi n. 63 del 2004 e dall'art. 26 della legge n. 240 del 2010. Tuttavia, ^{Numero di raccolta generale 23332/2026} ^{Data pubblicazione 16/07/2026} eccepiscono come la giurisprudenza di codesta Corte Suprema (tra le altre Cass. n. 18568/2019 e Cass. n. 31904/2018) abbia chiarito che "il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, era quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali sarebbe stata individuata ed applicata la corrispondente "regula iuris", ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo "ius superveniens" che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore". Ciò posto, le norme richiamate sul punto nella sentenza impugnata (art. 1 d.l. n. 2 del 2004, conv. dalla legge n. 63 del 2004, e la sua pretesa norma interpretativa art. 26 legge n. 240 del 2010) non conterrebbero previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formati, e, dunque, non sarebbero suscettibili di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenze definitive (unicità del rapporto ab origine - dalla prima assunzione ex legge n. 382 del 1980 - con equiparazione al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito). La sopravvenienza della legge n. 240 del 2010 non avrebbe potuto rappresentare un mutamento di diritto rilevante, se considerata come effettivamente e meramente "interpretativa", dato che la stessa giurisprudenza di codesta Suprema Corte avrebbe precisato che, chiarendo il significato della norma già vigente nel suo testo originario, non avrebbe potuto né dovuto aggiungere nulla di nuovo in termini di disciplina giuridica (Cass., Sez. L, n. 14423 del 27 maggio 2019),



pena l'incostituzionalità della stessa. Per quei lavoratori ricorrenti, che erano stati destinatari di sentenze negli anni 2005 e nel 2007 (in relazione al presente atto i ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] anch'esse pacificamente passate in giudicato, e, quindi, successivamente alla legge n. 63 del 2004, ma anteriormente alla legge n. 240 del 2010 il ragionamento della Corte d'appello di Firenze sarebbe stato ancora più fallace atteso che, per i lavoratori interessati dalle dette ultime sentenze, proprio la legge n. 63 del 2004 sarebbe stata espressamente richiamata ed interpretata. Ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale, che la sopravvenienza di una legge interpretativa (ammesso e non concesso che tale fosse l'art. 26 della legge n. 240 del 2010) che contraddica l'interpretazione dell'art. 1 d.l. n. 2 del 2004, recepita nelle sentenze irrevocabili, poteva rendere "erronea" l'interpretazione data nelle stesse, ma non ne comprometterebbe il valore, che sarebbe indipendente dall'esattezza della statuizione resa. Conclusivamente, il quesito posto al CTU, sulla cui base si sarebbe, poi, fondata la sentenza impugnata, con la divisione in due periodi (il primo fino al momento di emanazione delle sentenze di cui erano stati destinatari i ricorrenti ed il secondo successivamente alle stesse con applicazione dell'art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010) era sicuramente errato, non potendo trovare spazio per esse alcuna "dicotomia" né limitazione temporale, ai sensi della legge n. 63 del 2004, come interpretata dall'art. 26 della legge n. 240 del 2010, in relazione al loro diritto all'applicazione dell'equiparazione al parametro retributivo del ricercatore confermato a tempo definito per tutta la durata del rapporto lavorativo. Il periodo era unico, con



applicazione del trattamento economico-retributivo parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito dall'inizio del rapporto e per tutta la durata dello stesso.

42. Il motivo è infondato.
43. Va premesso che il principio secondo cui la cosa giudicata copre il dedotto e il deducibile non comporta che l'oggetto di essa venga a individuarsi nell'intero rapporto dedotto in giudizio, anziché sulla domanda nei limiti del suo avvenuto accoglimento.
44. In particolare il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile non opera con riferimento alle ragioni fatte valere dalla parte e che dipendono da fatti verificatisi successivamente o, comunque, non deducibili entro il limite temporale rappresentato dal giudizio di merito sul quale è intervenuto il giudicato. Con riferimento, poi, a un rapporto regolato da una legge preesistente a una norma di interpretazione autentica, in quanto tale retroattiva, non può dubitarsi che tale rapporto debba essere disciplinato dalla nuova norma interpretativa.
- Ciò avviene, però, soltanto in relazione al periodo che non è stato preso in considerazione da un precedente accertamento del giudice intervenuto con autorità di cosa giudicata ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (v. Cass. n. 10643/1998 in motivazione; Cass. n. 281/1996; Cass. n. 10279/1994; Cass. 12 marzo 1988 n. 2416; Cass. 12 dicembre 1995 n. 1271).
45. Ne consegue che una legge di interpretazione autentica, per sua natura retroattiva, integra *ius superveniens* (poiché rende obbligata l'interpretazione prima solo possibile ma non doverosa) e, in quanto tale, così come supera il principio di diritto enunciato dalla pronuncia



cassatoria, costituisce un limite alla ultrattività del giudicato.

46. La Corte territoriale si è attenuta correttamente a tali principi.
47. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la "Violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 1 L. 63/2004 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)". Deducono che il trattamento applicato dalla Corte d'Appello di Firenze non aveva operato alcuna proporzione della retribuzione spettante rispetto all'effettivo orario di 540 ore annue di attività didattica pacificamente svolto. Tale circostanza di fatto era stata provata per le mancate contestazioni specifiche dell'Università e sulla base della documentazione prodotta, che non era stata contestata, compresi i contratti integrativi di Ateneo che stabilivano, appunto, il monte ore annuo in 540 di attività didattica. In particolare, l'art. 2 dei contratti collettivi integrativi richiamati, secondo i ricorrenti, aveva previsto negli anni "la prestazione complessiva di 540 ore annuali" e lo svolgimento di tale monte ore annuo di attività didattiche. Conseguentemente sia il parametro del ricercatore confermato a tempo definito da applicare per tutto il corso del rapporto, sia in subordine quello sulla cui base andava calcolato l'assegno *ad personam* (laddove, si dovesse ritenere valido il criterio di cui all'art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010), avrebbero dovuto essere aumentati di 540/500, pari ad un 8% in più di quanto calcolato dal CTU e comunque recepito dalla Corte di Firenze con la sentenza impugnata, in proporzione al maggior orario annuo di attività didattica prestata.
48. Il motivo è inammissibile sia perché introduce una questione nuova, comportante accertamenti di fatto, che la gravata sentenza non affronta, sia perché difetta di



specificità in quanto non sono indicati gli atti dai quali si dovrebbe desumere che il richiamato adeguamento non era stato effettuato.

49. Con il quarto motivo i ricorrenti affermano, in via subordinata, la "Violazione dell'art. 26, c. 3, l. 240/2010 in relazione all'art. 202 d.P.R. 3/1957 ed all'art. 3 commi 57 e 58 legge 537/1993 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)". L'art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010, ritenuto applicabile alla fattispecie dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza impugnata, aveva disposto, dalla data di entrata in vigore della legge n. 236 del 1995, un vero e proprio passaggio di carriera degli ex lettori a Collaboratori Esperti Linguistici, laddove detta norma indicava la "instaurazione del nuovo rapporto quale collaboratori esperti linguistici" e stabiliva che "a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici avevano diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera [...] e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120". Dalla lettura della norma emergeva, con tutta chiarezza, secondo i ricorrenti, come la stessa nulla disponesse circa l'assorbimento dell'assegno *ad personam* da erogare agli ex lettori, come erratamente sostenuto dalla sentenza impugnata. Essi affermano che, trattandosi di un passaggio di carriera senza alcuna previsione circa il riassorbimento o meno dell'assegno *ad personam*, avrebbe dovuto essere sul punto recuperata la regola generale vigente nell'anno 2010 (di emanazione della legge n. 240) e, quindi, quanto



disposto dall'art. 3, comma 57, legge n. 537 del 1993, per il quale *"Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione"*. Era, peraltro, un principio generale in materia di interpretazione della legge che le norme che (in ipotesi) derogassero ad altre leggi (come era l'art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010) non potevano estendersi oltre il loro significato letterale (artt. 12 e 14 Preleggi), tanto più se comportavano effetti sfavorevoli per i destinatari di diritti altrimenti previsti dalla legge.

50. La doglianza di cui al suddetto motivo, proposto in via subordinata, è infondata per quanto sopra detto in relazione allo scrutinio del quinto motivo, del ricorso dell'Università degli Studi di Firenze, cui si rimanda.
51. Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la "Violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ed in particolare dell'art. 4 D.L. n. 120/1995 (conv. in L. 236/1995)". Essi evidenziano, sin dal ricorso introduttivo di primo grado, come, nonostante dall'inizio dei rapporti lavorativi le loro posizioni previdenziali fossero state iscritte presso l'INPS (in virtù dei loro rapporti di lavoro di diritto privato, sanciti dall'art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980 e ribaditi dall'art. 4 d.l. n. 120 del 1995, conv. dalla legge n. 236 del 1995 instaurati con l'Università degli Studi di Firenze), tuttavia dal 1° gennaio 2008 avevano visto transitare unilateralmente la loro posizione previdenziale ad opera



dell'Università medesima all'INPDAP (oggi INPS Gestione Pubblica), sulla base di un assunto obbligo derivante dalla legge n. 335 del 1995, attesa la natura pubblica del datore di lavoro. Con il passaggio all'INPDAP essi evidenziano che si erano aperti nuovi scenari previdenziali e nuove problematiche in relazione alla valutazione ed al "peso" delle singole voci retributive ai fini della determinazione dei versamenti contributivi e del futuro trattamento pensionistico. Il mutamento di Ente previdenziale da INPS ad INPDAP aveva comportato, tra gli altri effetti, secondo i ricorrenti, anche quello di una differente modalità di calcolo del TFR/TFS, non più conteggiato come nei rapporti di lavoro privatistico ex art. 2120 cod. civ., ricomprendendo tutte le somme corrisposte "a titolo non occasionale", bensì sulla base della normativa prevista per il pubblico impiego. Circa l'eccepita illegittimità dell'operato unilaterale trasferimento delle posizioni previdenziali all'INPDAP i ricorrenti deducono di avere richiesto, quindi, l'accertamento del loro diritto ad essere iscritti presso l'INPS e non presso l'ex INPDAP, in quanto titolari di rapporti di lavoro di natura privatistica ex artt. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 ed art. 4 d.l. n. 120 del 1995 (conv., dalla legge n. 236 del 1995). La sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, aveva erroneamente affermato, invece, che era corretta l'iscrizione presso l'INPDAP delle posizioni previdenziali dei ricorrenti, in quanto doveva (pag. 23) "farsi riferimento alla natura giuridica del datore di lavoro (pubblica o privata), che, nella specie, si trattava di un datore di lavoro pubblico" ed all'art. 2 legge n. 335 del 1995 istitutiva dell'Ente, "con conseguente applicazione delle regole di tale gestione". Tuttavia, l'art. 2 legge n. 335 del 1995, secondo l'assunto dei ricorrenti, altro non avrebbe fatto che indicare i vari



Enti previdenziali che venivano "assorbiti" dall'INPDAP, tra i quali vi è anche l'ENPAS (cui erano iscritti i dipendenti dell'Università titolari di rapporti di lavoro pubblico), ma non avrebbe potuto incidere anche sulla posizione previdenziale dei lettori, iscritti all'INPS in forza del loro rapporto contrattuale, che la legge aveva espressamente qualificato come di diritto privato, sia come lettori sia come CEL, e che era pacificamente proseguito senza soluzione di continuità dall'assunzione al termine o ad oggi. Del resto, essi sostengono che la Suprema Corte aveva avuto modo di precisare come il rapporto di lavoro degli ex lettori, attesa la sua natura dichiarata e voluta *ex lege* come di natura privatistica, non avrebbe potuto ricadere nella disciplina del pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, né nelle altre disposizioni che presuppongono, invece, tale ultima tipologia lavorativa, dovendosi applicare - se non per la parte in cui vi sia un'esplicita diversa deroga - la comune disciplina di diritto privato (Cass. n. 13490/2024).

52. Il motivo è fondato.
53. La questione di diritto che viene posta è quella di accertare la legittimità dell'iscrizione dei ricorrenti, dall'1.1.2008, presso l'INPDAP (ora INPS Gestione Pubblica) a fronte di quella precedente in essere presso l'INPS (ora INPS Gestione privata)
54. La risposta, a parere del Collegio, deve essere negativa, a differenza di quanto opinato dai giudici di seconde cure, i quali hanno privilegiato solo la natura giuridica di datore di lavoro pubblico dell'Università degli Studi di Firenze per la individuazione della gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori.
55. La soluzione della problematica deve, invece, tenere conto anche del profilo storico, logico-sistematico e del



diritto giurisprudenziale vivente riguardanti le caratteristiche genetiche e funzionali del rapporto di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici, già lettori di lingua straniera.

56. Preliminarmente va rammentato che questa Corte, facendo leva sulla efficacia *erga omnes* delle sentenze della Corte di giustizia UE - ripetutamente affermata anche dalla Corte Costituzionale (vedi, per tutte: le sentenze n. 168 del 1991, n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985) - ha escluso che l'applicabilità del citato art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, potesse essere circoscritta ai soli lettori assunti dalle Università nei cui confronti è stata emessa la sentenza di condanna C-212/99 del 26 giugno 2001, cui fa espresso riferimento il testo normativo (si rinvia a Cass. 26 marzo 2008 n. 7864 ed alla giurisprudenza ivi richiamata). Sicché non vi è alcuna limitazione tra i lavoratori, oggi ricorrenti, circa le modalità del loro passaggio da lettori a CEL, nella indagine che si andrà a svolgere.
57. Su tale premessa dell'efficacia *erga omnes* delle sentenze della Corte di giustizia la condivisa giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretazione dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004: ha affermato che: a) la normativa in oggetto deve riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria, dipendenti di una qualsiasi Università statale degli Studi che siano stati assunti in tali Università prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 120 del 1995, convertito dalla legge n. 236 del 1995 (vedi, per tutte: Cass. 18 novembre 2004, n. 21856; Cass. n. 22 febbraio 2007, n. 4147; Cass. 26 marzo 2008, n. 7864; Cass. 15 luglio 2013, n. 17319); b) il suindicato d.l. n. 120 del 1995, che nell'art. 4 regola la nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera,



stabilendo che il relativo rapporto sorge con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato e condizionando l'assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici ad una selezione pubblica, vale solo per il futuro e non è quindi applicabile ai rapporti di lavoro dei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa (vedi, fra le tante: Cass. 15 luglio 2013, n. 17319; Cass. 10 maggio 2005, n. 9737); all'esito dell'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del c) 1980, ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1995, la continuità tra la posizione soppressa degli ex-lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici comporta che se l'ex-lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato la quale non abbia statuito sugli aspetti economici e normativi del rapporto, va comunque applicata, in via analogica, la relativa disciplina di fonte legale, di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004 cit., e contrattuale, resa necessaria per adeguare l'ordinamento interno a quello dell'UE, ancorché l'interessato non abbia sottoscritto il nuovo contratto di assunzione in qualità di collaboratore ed esperto linguistico (Cass. 28 settembre 2016, n. 19190 e giurisprudenza successiva conforme); c) la disciplina più volte citata, applicabile ai rapporti a tempo indeterminato instaurati con gli ex lettori, non all'esito delle procedure selettive di cui al d.l. n. 120 del 1995 cit. ma per effetto di pronuncia giudiziale, resasi necessaria per adeguare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione, impone che



deve essere interpretata in modo conforme alle sentenze della Corte di giustizia in materia (Cass. n.24963/2017).

58. Ciò premesso e tornando all'esame della questione della natura giuridica del rapporto di lavoro che intercorre tra le Università ed i collaboratori esperti linguistici, questa Corte, in recente decisione (Cass. n. 13490/2024) ha precisato che la natura privatistica del rapporto che intercorre fra le Università ed i collaboratori esperti linguistici è stata con chiarezza affermata dal citato art. 4 del d.l. n. 120/1995, nella parte in cui consente alle Università medesime di *«assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato»*. La disposizione, che ricalca la qualificazione data al soppresso rapporto di lettorato dall'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 (secondo cui [...] i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza...), è stata valorizzata dalle Sezioni Unite di questa Corte per affermare che *«l'avvenuta generale contrattualizzazione dei rapporti di lavoro non comporta che, ove un determinato rapporto con la P.A. sia qualificato come di diritto privato da speciali disposizioni, anche quest'ultimo debba ritenersi sottoposto alla medesima disciplina, ponendosi tale soluzione - tenuto anche conto della non*



integrale parificazione della disciplina generale del pubblico impiego a quella dei rapporti di diritto privato - in contrasto con il principio secondo cui la legge posteriore di portata generale non deroga alla legge speciale anteriore». (Cass. S.U. n. 8985/2010). Si tratta di un orientamento che si armonizza con quello, più generale e risalente nel tempo, alla stregua del quale il principio secondo cui va ravvisato un rapporto di impiego pubblico ogniqualvolta il rapporto medesimo, non occasionale, si instauri con un ente pubblico non economico e comporti lo stabile inserimento del dipendente nell'organizzazione del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge, è derogato qualora sia il legislatore a qualificare espressamente quel rapporto di diritto privato (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 18622/2008; Cass. S.U. n. 10939/2007; Cass. S.U. n. 14847/2006 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).

59. A questo orientamento si è costantemente attenuta la giurisprudenza della Sezione Lavoro che, nel risolvere le numerose questioni interpretative inerenti alla disciplina del rapporto che intercorre fra le Università e i collaboratori esperti linguistici, ha escluso l'applicabilità a questi ultimi delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001 (il divieto di conversione, ad esempio, non è stato affermato in applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, bensì desumendolo dalla normativa speciale dettata ai fini della valida instaurazione del rapporto – cfr. fra le tante Cass. n. 30909/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione) e, allorquando ha rimarcato la diversità su singoli aspetti rispetto alla disciplina generale del lavoro alle dipendenze di privati, lo ha fatto sempre valorizzando la normativa speciale che, pur qualificando il rapporto di diritto privato, inserisce elementi di



diversificazione rispetto a quest'ultimo e fra questi, ad esempio, l'estensione, operata attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva di diritto pubblico del comparto università, dei medesimi principi che nell'impiego pubblico contrattualizzato regolano la determinazione e la quantificazione del trattamento retributivo.

60. Con il suddetto precedente si è, quindi, affermato che non è applicabile nella fattispecie il d.P.R. n. 1032/1973, del quale veniva denunciata la violazione, giacché, in ragione della natura privatistica del rapporto, i collaboratori esperti linguistici non possono essere ricompresi nelle categorie indicate dall'art. 1 del d.P.R. citato.
61. Anche sotto il profilo funzionale del rapporto questa Corte ha statuito che *"ai rapporti fra le università e i lettori di lingua straniera, di cui al d.P.R. n.382 del 1980, e quindi i collaboratori ed esperti linguistici, di cui al decreto-legge n. 120 del 1995, convertito in legge n.236 del 1995, espressamente ricondotti, dalle stesse disposizioni, a contratti di diritto privato, non si applicano le norme in tema di mobilità ed esubero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ricadenti, interamente, nell'ambito dell'ordinamento speciale di fonte pubblicistica e riferibili, soltanto, alla disciplina del rapporto di pubblico impiego. Un'estensione dell'operatività di queste regole non può essere neppure prospettata, in relazione alla caducazione delle norme dell'ordinamento speciale di fonte pubblicistica per effetto dell'entrata in vigore dei contratti collettivi di settore, in quanto la normativa contrattuale di riferimento (CCNL 1994/1997 per i dipendenti delle università), disciplinando, specificamente, all'art. 51 il rapporto dei collaboratori ed esperti linguistici, si limita a riprodurre le regole del regime posto dalla citata legge n.236 del 1995, e non contiene alcun rinvio a regole*



proprie dell'ordinamento pubblicistico. Né, infine, l'estraneità di tali rapporti all'ordinamento speciale di fonte pubblicistica consente di configurare alcuna discriminazione connessa a connotazioni di specialità di questi rapporti, costituendo una conseguenza del loro assoggettamento alla disciplina comune di diritto privato del rapporto di lavoro subordinato”.

62. Il rapporto disciplinato dal d.l. n. 120/1995 e dalle disposizioni di legge successive è, dunque, un rapporto di natura privatistica, con la conseguenza che, in difetto di una specifica disposizione derogatoria, è alle norme che disciplinano il rapporto di diritto privato che occorre fare riferimento, non a quelle dettate dal d.lgs. n. 165/2001 e, in genere, dalle disposizioni che presuppongono l'instaurazione di un rapporto di impiego pubblico.
63. Corollario di questa conclusione è che sarebbe estremamente riduttivo individuare la gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori avendo riguardo alla sola natura pubblica del datore di lavoro e non, invece, alla concreta essenza del rapporto di lavoro che si manifesta chiaramente di natura privatistica e che svolge una diretta influenza, come si vedrà in seguito, in ordine all'applicazione di particolari istituti giuridico-economici.
64. Con tali principi, pertanto, rileva questa Corte che non si confronta in maniera adeguata la sentenza d'appello, la quale, per converso, conferisce rilievo dirimente alla classificazione del “datore di lavoro”, senza considerare la particolarità storica, genetica e funzionale, dei rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio quale attività lavorativa privatistica e, conseguentemente, la tutela previdenziale che spetta in relazione a tale attività, secondo le disposizioni in materia vigenti.



65. Neppure il controricorso illustra elementi decisivi per confutare tale tesi limitandosi a richiamare unicamente le interlocuzioni avute con gli Enti previdenziali che avevano condotto la Università ad applicare la normativa previdenziale contestata dai lavoratori a decorrere dall'1.1.2008 in adempimento, peraltro, del disposto della legge n. 1077 del 1966.
66. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la "Violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ed in particolare dell'art. 2120 cod. civ. anche in relazione all'art. 4 d.l. n. 120/1995 conv. in L. 236/1995" in quanto l'operato mutamento di Ente previdenziale da INPS ad INPDAP dal 1° gennaio 2008 avrebbe comportato anche una differente modalità di calcolo del TFR/TFS, non più conteggiato, come nei rapporti di lavoro di natura privatistica, ex art. 2120 cod. civ., cioè ricomprendendo a tal fine tutte le somme corrisposte "a titolo non occasionale", bensì sulla base della diversa base normativa prevista per il pubblico impiego.
67. Il motivo è fondato per quanto precisato in riferimento al motivo che precede.
68. Questa Corte, come detto proprio in virtù del precedente sopra richiamato (Cass. n. 13940/2024), ha statuito che il rapporto disciplinato dal d.l. n. 120/1995 e dalle disposizioni di legge successive è un rapporto di natura privatistica e, in mancanza di specifiche deroghe, è alle norme che disciplinano il rapporto di diritto privato che occorre fare riferimento, non a quelle dettate dal d.lgs. n. 165/2001 e, in genere, dalle disposizioni che presuppongono l'instaurazione di un rapporto di impiego pubblico.
69. Ne consegue che è applicabile nella fattispecie, ai fini del trattamento di fine rapporto, la disciplina dettata dall'art.



2120 cod. civ., in particolare sul computo a tal fine di tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale per determinare il valore base del trattamento retributivo.

70. Sulla inammissibilità, infine, del ricorso incidentale dell'Università degli Studi di Firenze (sei motivi) si è già detto in premessa.
71. Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con compensazione tra le parti delle relative spese giudiziali; devono essere accolti unicamente il quinto e l'ottavo motivo del ricorso dell'Università degli Studi di Firenze, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso da quest'ultima proposto in via incidentale; devono, altresì, essere accolti solo il quinto ed il sesto motivo del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e dei suoi litisconsorti.
72. La gravata sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla base dei principi sopra esposti e per provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai rapporti processuali intercorsi tra l'Università degli Studi di Firenze e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con compensazione tra le parti delle relative spese di giudizio; accoglie il quinto e l'ottavo motivo del ricorso proposto dalla Università degli Studi di Firenze nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e dei suoi litisconsorzi, rigettandolo nel resto; accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e dai suoi litisconsorti,



rigettandolo nel resto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'Università degli Studi di Firenze.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi ed ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Università degli Studi di Firenze, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20.5.2026

Il Consigliere est.

La Presidente

Guglielmo Cinque

Annalisa Di Paolantonio

